

ASS. CULTURALE ELITROPIA
Sede Legale:
Laboratorio: Via Boccaccio,
50052 CERTALDO (FI)
Part. IVA 05021770481
Cod. Fisc. 01017410480



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ELITROPIA**

Il giorno 28/10/2019, alle ore _21,30 presso la sede in via Boccaccio,35 a Certaldo, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell' ASSOCIAZIONE CULTURALE ELITROPIA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea la sig.ra Grazia Palmieri e quale Segretario /la sig.ra Francesca Santini.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno. .

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore _23,40 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE ELITROPIA – APS

Art. 1 DENOMINAZIONE SEDE

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ELITROPIA – APS, più avanti indicata come associazione, con sede legale in Certaldo, svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

Art. 2 SCOPI E FINALITA'

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F art. 5 Codice del Terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I art. 5 Codice del Terzo settore).

L'Associazione ha, più in particolare, lo scopo di promuovere ed incentivare la storia, le origini, la cultura e le tradizioni della Città di Certaldo e del suo territorio, con particolare riferimento alla figura di Giovanni Boccaccio ed alle sue opere letterarie, attraverso manifestazioni storico spettacolari che coinvolgano e stimolino la partecipazione diretta della popolazione.

Gli scopi e le finalità dell'Associazione saranno perseguiti mediante attività di ricerca, sperimentazione, formazione culturale e professionale, informazione e propaganda attraverso le più varie forme e mezzi e comunque mediante tutte quelle attività che verranno riconosciute dall'Associazione idonee al raggiungimento dei fini dell'Associazione stessa.

L'Associazione non ha fini di lucro, non ha fini sindacali né politici.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 REQUISITI PER DIVENTARE SOCI

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria età, dall'appartenenza politica, religiosa, dal proprio sesso, cittadinanza e professione. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I soci si dividono in soci fondatori e ordinari:

SOCI FONDATORI sono le persone fisiche e giuridiche intervenute all'atto costitutivo dell'Associazione;

- **SOCI ORDINARI** sono le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione ed intendono collaborare al loro conseguimento.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annuale d'iscrizione.

È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi restituibili, né rivalutabili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, o in caso di morte, di estinzione, di recesso ed esclusione.

Il Versamento non crea altri diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni temporaneamente limitative dei diritti e dei doveri.

Art. 4 AMMISSIONE DEI SOCI

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi al presente statuto.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Il Consiglio Direttivo delibera entro 30 giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione o rigetto deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione valida.

La quota associativa consiste nel versamento dell'importo che viene fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ogni socio avrà il diritto di partecipare ad ogni attività e manifestazione dell'Associazione, eleggere gli organi associativi, di essere eletti negli stessi ad eccezione dei soci minorenni, esaminare i libri sociali, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività frequentare i locali dell'associazione. Ogni socio dovrà accettare e rispettare il presente Statuto, uniformando il proprio comportamento allo spirito di questo, nei limiti delle proprie possibilità, per adoperarsi alla buona riuscita delle attività per cui è stata istituita l'Associazione

stessa; dovrà altresì versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni (in seguito a lettera di dimissioni al Consiglio Direttivo, ed avranno corso alla fine dell'anno durante il quale sono state presentate);
- b) per morosità (a distanza di due mesi dall'ultimo invito ad effettuare il pagamento della quota sociale scaduta);
- c) per esclusione, in seguito a gravi motivi riconosciuti dall'assemblea mediante deliberazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. I motivi per i quali si può procedere con l'esclusione sono:
 1. Inosservanza di quanto previsto nel presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali
 2. Appropriazione indebita dei fondi sociali, documenti od altro di proprietà dell'Associazione
 3. Denigrazione dell'Associazione dei suoi organi sociali o chiunque aderisca all'Associazione.
- d) per decesso.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare la sola morosità del socio.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario

Tutte le cariche sociali hanno la durata di due anni e sono rieleggibili.

L'appartenenza agli organismi dirigenti dell'Associazione stessa è gratuita e non può essere oggetto di alcuna retribuzione, tranne eventuali rimborsi spese effettuate da soci, debitamente documentate.

Art. 8 COMPOSIZIONE, COMPITI E CARICHE

L'Associazione è costituita da un'Assemblea di soci e da un Consiglio Direttivo composto da persone che abbiano compiuto la maggiore età.

Per i soci minori di età il diritto di votare in assemblea è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 9 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le convocazioni dell'Assemblea saranno fatte mediante avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi presso la sede dell'associazione almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione e da inviare ai soci entro lo stesso termine.

L'Assemblea in prima convocazione è legalmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei soci iscritti ed in regola con il pagamento delle quote. L'Assemblea in seconda convocazione è legalmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e può essere tenuta trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga utile o almeno una volta ogni anno sociale, nonché ogni qualvolta ne venga fatta domanda scritta da almeno un quinto dei soci.

Hanno diritto di intervento tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale; è garantita l'effettività del rapporto associativo e la democraticità dell'Associazione in quanto i soci hanno il diritto di voto in tutte le assemblee, e possono essere liberamente eletti, ad eccezione dei soci minorenni, alle cariche sociali.

Ciascun socio, ad esclusione dei membri del consiglio direttivo, potrà rappresentare fino ad un massimo di tre soci, purché sia munito di regolare delega scritta.

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) elezione al suo interno del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario. Al Presidente spetta la firma sociale di fronte a terzi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vice Presidente.

- b) Compilazione del Bilancio che deve essere sottoposto all'Assemblea. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo.
- c) Proposta del programma di attività dell'anno sociale successivo. A tale scopo il Consiglio Direttivo si potrà avvalere di esperti e consulenti del settore.
- d) La stipula di tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale
- e) La gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 11, nominati dall'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La qualifica di una carica sociale si perde per ripetuta assenza dalle riunioni del consiglio in mancanza di una grave giustificazione e comunque dopo 5 assenze consecutive; in tal caso l'assemblea dei soci riunita in seduta straordinaria potrà eleggere un nuovo rappresentante.

Art. 11 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno fatte mediante qualsiasi strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, contenente il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve pervenire a tutti i componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 ore.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è legalmente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti il Consiglio stesso, Il Consiglio Direttivo è convocato da Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile e almeno una volta ogni anno sociale, nonché ogni qualvolta ne venga fatta domanda scritta da un terzo dei componenti.

In caso di parità nelle votazioni del Consiglio Direttivo il voto del Presidente sarà considerarsi doppio.

Art. 12 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Art. 13 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere a conservare i contratti e tutto il materiale dell'associazione. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità, su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 15 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da parte del Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e quindi depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, Utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, capitale o riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 ENTRATE

Le entrate dell'Associazione saranno esclusivamente destinate ai fini dell'Associazione stessa e allo svolgersi delle sue attività. Queste sono:

- a) provenienti dal versamento delle quote sociali annuali dei soci;
- b) provenienti da sovvenzioni di Enti pubblici o privati a seguito di progetti e richieste debitamente formulati dall'Associazione stessa;
- c) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- d) entrate da attività di interesse generale prevalentemente verso soci indicate nel presente statuto di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) proventi da attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 del codice del terzo settore;
- g) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 17 LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

Art. 18 VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 19 MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato soltanto su deliberazione dell'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei delegati aventi diritto di voto su proposta del Consiglio Direttivo o di un quarto dei soci.

Art. 20 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei delegati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea dei soci nominerà un liquidatore nella persona del presidente pro Tempore. L'assemblea determinerà infine la destinazione del patrimonio attivo previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 21 RINVIO